

Rassegna Stampa

21.06.2010

Sommario

- Pag. 2. FAMIGLIA. Patti prematrimoniali la scommessa italiana IL CASO (LA REPUBBLICA – Affari e Finanza - 15.06.2010)
- Pag. 3. Intercettazioni, l'Osce all'Italia: cambi o ritiri il ddl. La Famesina: inopportuno (IL CORRIERE DELLA SERA - 16.06.2010)
- Pag. 4/5. ANTITRUST. Catricalà: «Liberalizzazioni come antidoto alla crisi: dosi massicce di concorrenza per risollevarci» (DG - 16.06.2010)
- Pag. 6. AZIONE DI CLASSE. IRAP/ Paletti posti in una sentenza della Cassazione No alla class action Ogni professionista ricorre per sé (IO - 16.06.2010)
- Pag. 7. INTERCETTAZIONI. Il duello. L'Associazione nazionale dei magistrati contesta le cifre: intercettate 119 mila utenze. "Ascoltati in 7 milioni e mezzo". Ma l'Anm: dati sbagliati (IL CORRIERE DELLA SERA - 17.06.2010)
- Pag. 8. EQUA RIPARAZIONE. La Corte di cassazione a sezioni unite fa dietrofront sulla competenza sulla valutazione Il fisco-lumaca risarcisce i danni Il contribuente deve rivolgersi in Commissione tributaria (IO - 17.06.2010)
- Pag. 9. PROFESSIONE FORENSE. I dati del ccbe e l'azione in italia del cnf Diritti umani, 40 avvocati nel mirino (IO - 17.06.2010)
- Pag. 11. PROFESSIONISTI. Notai e deontologia. Il parere del Consiglio di Stato Controlli etici senza standard (IL SOLE 24 ORE - 18.06.2010)
- Pag. 12. INTERCETTAZIONI. Bruxelles avvisa il governo "Difenderemo la libertà di stampa" La commissaria Ue Reding: "Verificherò la compatibilità del testo con le norme comunitarie" (LA REPUBBLICA - 21.06.2010)
- Pag. 13. AZIONE DI CLASSE. Nei Tar la lentezza costa 33 milioni È la cifra pagata in due anni – A fine 2009 passibile di risarcimento il 72% di vecchie cause (IL SOLE 24 ORE - 21.06.2010)
- Pag. 14. AZIONE DI CLASSE. La class action non decolla: tribunali a corto di richieste I giudici ridefiniscono i requisiti per l'ammissibilità (IL SOLE 24 ORE - 21.06.2010)
- Pag. 15. AZIONE DI CLASSE. La prima ordinanza è destinata a fare «precedente» di Piero Schlesinger (IL SOLE 24 ORE - 21.06.2010)
- Pag. 16. AZIONE DI CLASSE. L'azione di classe pubblica. La commissione Civit ha terminato i lavori (IL SOLE 24 ORE - 21.06.2010)
- Pag. 17. Adempimenti del mese di marzo dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 18. Eventi delle Sezioni del mese di marzo

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.ite Alberto Vermiglio: avermiglio@virgilio.it

IL CASO

Patti prematrimoniali la scommessa italiana

Ogni anno i tribunali italiani si trovano a fare i conti con 80mila separazioni e 50mila divorzi, ai quali vanno poi aggiunti i ricorsi in Appello e in Cassazione. Cause intricate, che in presenza di contrasti accesi, possono durare fino a dieci anni. Sono numeri rilevati dall'Associazione Matrimonialisti Italiani (Ami), che nel corso del convegno nazionale svoltosi venerdì a Bologna hanno avanzato una proposta: introdurre i patti pre matrimoniali nella normativa

italiana in modo da deflazionare il lavoro dei magistrati, salvaguardando al contempo la libertà dei contraenti. Una disciplina già presente in altri ordinamenti, dalla Francia alla Spagna, dalla Germania al Giappone, con la conseguenza di mettere in chiaro prima del matrimonio le regole da applicare in caso di rottura del vincolo. "I patti prematrimoniali", spiega il presidente dell'associazione Gian Ettore Gassani, "consistono in accordi stipulati tra i futuri sposi in ordine alla gestione del matrimonio e alla sua eventuale fine o morte di uno dei due coniugi. La loro applicazione eviterebbe il processo o, quantomeno, ne ridurrebbe i tempi a tutto vantaggio dei cittadini e dello Stato". Queste istituti fin qui è stato rifiutato dal diritto di famiglia italiano perché comporterebbe la disposizione di diritti non ancora sorti (ad esempio il diritto al mantenimento-nasce con l'eventuale richiesta di separazione o divorzio). La disponibilità potrebbe comportare che la parte debole della coppia rinunci ai suoi legittimi diritti solo per contrarre il matrimonio. Mal' eventualità può essere esclusa secondo Gassani, "vietando accordi palesemente lesivi dei diritti del coniuge più debole e, soprattutto, della prole". (l.d.o.)

Intercettazioni, l'Osce all'Italia: cambi o ritiri il ddl. La Farnesina: inopportuno**Scontro nel Pdl. Bondi ai finiani: «Argomenti risibili». Bocchino: «Non vorrei che qualcuno pensasse di avviare uno scontro istituzionale». Il ministro: «Riprovevole»**

MILANO - Il ddl intercettazioni diventa un caso internazionale: l'Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, chiede all'Italia di rinunciare al disegno di legge o di modificarlo in sintonia con gli standard internazionali sulla libertà di espressione. «Sono preoccupata che il Senato abbia approvato una legge che potrebbe seriamente ostacolare il giornalismo investigativo in Italia - scrive Dunja Mijatovic, responsabile Osce per la libertà dei media -. I giornalisti devono essere liberi di riferire su tutti i casi di pubblico interesse e devono poter scegliere come condurre una indagine responsabile». Una presa di posizione giudicata «inopportuna» dalla Farnesina. «Da parte italiana, attraverso i canali diplomatici, è stata fatta notare con fermezza l'inopportunità di tale intervento - sottolinea il portavoce Maurizio Massari -. Un intervento su una misura legislativa, il cui iter non è completato, che rischia di interferire e turbare il dibattito democratico in Parlamento».

PDL E TENSIONI - Intanto il ddl continua ad agitare il Pdl. La frase di Gianfranco Fini sul ddl intercettazioni («non c'è fretta, meglio cercare un testo condiviso»), e le indiscrezioni sul pensiero di Silvio Berlusconi («adesso basta ricatti»), riaccendono il dibattito nella maggioranza sul provvedimento. Il ministro per l'Attuazione del programma, Gianfranco Rotondi, avverte: «Se non rispettiamo un punto saliente del programma come la legge sulle intercettazioni, facciamo prima ad andare a casa che a proseguire la legislatura». Posizione tutt'altro che solitaria, visto che anche Gaetano Quagliariello osserva che «saremmo di fronte all'atto di nascita di un partito all'interno di un altro partito, se si volesse cambiare la decisione assunta all'unanimità dall'ufficio di presidenza del Pdl». Il vicepresidente dei senatori Pdl teme che «si voglia scaricare su altri la necessità di rivedere il testo: il Parlamento, la Corte costituzionale e perfino il Capo dello Stato». «Meglio mantenere il cantiere aperto», esorta invece il finiano Carmelo Briguglio. «Il Pdl - osserva - è a un bivio: trovare alla Camera le soluzioni ai problemi innegabili che il testo licenziato dal Senato ancora presenta, prevenendo le obiezioni che potrebbero essere manifestate dal Capo dello Stato al momento della firma. Oppure, come sentiamo dire dai grandi strateghi della soluzione finale, prepararsi a uno scontro istituzionale col Capo dello Stato, il che passerebbe per una riapprovazione del medesimo testo eventualmente non promulgato da Napolitano». «Uno scenario di guerra», avverte il vicepresidente dei deputati Pdl che «nelle intenzioni degli strateghi che l'hanno pensato, porterebbe al redde rationem delle elezioni anticipate. Non ci vogliamo credere, ma è bene parlarne, sia pure per scongiurarlo». Scenario evocato anche da Italo Bocchino: «Non vorrei che qualche falco berlusconiano volesse lo scontro istituzionale e accarezzasse l'idea di farsi respingere la legge dal Capo dello Stato per riapprovarla nello stesso testo e avviare uno scontro costituzionale».

IL MINISTRO BONDI - Parole censurate dal coordinatore Pdl Sandro Bondi: « «In un partito si può esprimere liberamente e senza alcuna censura il proprio pensiero, salvo rispettare nel voto le decisioni assunte democraticamente negli organismi dirigenti. È riprovevole ricorrere, come fa l'onorevole Bocchino, ad argomenti risibili e inappropriati sia quando chiamano in causa il Pdl che ancor più le libere e insindacabili decisioni del Capo dello Stato». Per entrare in vigore, la legge deve ancora essere approvata dalla Camera e firmata dal capo dello Stato.

Catricalà: «Liberalizzazioni come antidoto alla crisi: dosi massicce di concorrenza per risollevarci»

«*Liberalizzazioni*» è la parola d'ordine dell'Antitrust come antidoto alla crisi perché non possiamo più pagare il prezzo di politiche anticompetitive. La cura per risollevare il nostro Paese prevede l'iniezione nel sistema di dosi massicce di concorrenza anche con modifiche agli articoli 41 e 118 della Costituzione per favorire una maggiore libertà economica.

È questa la ricetta del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, emersa nel corso della presentazione della relazione annuale al Parlamento. Il Garante ha accolto con favore le recenti dichiarazioni del Governo sulla volontà di aprire una nuova stagione di liberalizzazioni, un processo fino ad oggi altalenante e contraddittorio: in alcuni settori si sono ottenuti risultati significativi, in altri si sono incontrati gravi ostacoli. Nel nostro Paese «*i costi degli input produttivi sono più alti della media europea: 28% in più per l'energia elettrica, 6% in più per i fidi, 100% per la responsabilità civile automobilistica*». L'adeguamento dei costi a quelli dei nostri vicini «*darà respiro alla grande industria e ai distretti; consentirà prezzi più bassi; renderà probabile l'aumento dei consumi delle famiglie*». Ma perché ciò accada, ha sottolineato Catricalà, è necessario favorire la concorrenza nel mercato. Ben vengano, dunque, le riforme costituzionali utili a tal fine. «*Ma condividiamo - ha aggiunto - la necessità di anticiparne gli effetti con legge ordinaria, che garantisca a chiunque il diritto di intraprendere senza oneri burocratici*». Il Garante ha indicato come «*prioritari*» gli interventi nei settori delle poste, dei trasporti, dell'energia e della finanza ed è passato, poi, ad illustrare lo stato della concorrenza nei singoli mercati.

Energia. Indispensabile il potenziamento delle strutture di interconnessione della rete. «*Nonostante sia avanzato il grado di liberalizzazione dei mercati elettrici - ha precisato - vi sono zone del Paese sostanzialmente isolate nelle quali si formano artificiose posizioni dominanti che alterano le condizioni dell'offerta*». Nel settore del gas, invece, bisogna aumentare la capacità di stoccaggio e favorire l'attivazione di nuovi rigassificatori affinché «*la materia prima abbia accesso alla rete nazionale senza l'intermediazione dell'operatore incumbent*». Si richiama, a tal proposito, il recente schema di decreto legge sugli stoccaggi a condizione che si adottino cautele per limitare l'azione dell'impresa dominante nella gestione delle nuove quantità.

Comunicazioni. In questo settore va recuperato il ritardo nello sviluppo della rete di nuova generazione per la banda larga. L'Antitrust non si oppone ad ipotesi di cooperazione tra imprese rivali, purché siano garantite l'assenza di pratiche nocive per la concorrenza e la neutralità nella gestione della rete. Per questo le regole di *governance* dovranno essere valutate dall'Agcm.

Servizi pubblici locali. Il settore è nelle mani delle imprese ex municipalizzate e i meccanismi della competizione per il mercato stentano ad affermarsi. «*La recente riforma ha due punti di forza: impone l'obbligo generalizzato della gara e definisce direttamente a livello legislativo una precisa cronologia*». Ma il punto di debolezza si nasconde dietro l'angolo ed è la facilità con cui possono insinuarsi proroghe.

Credito. Nel settore si sono avuti importanti risultati. Di fronte alla crisi le banche italiane si sono dimostrate più solide di quelle di altri Paesi. Ma, all'indubbia qualità si associa una perdurante debolezza degli stimoli competitivi. In particolare, «*l'intensità degli intrecci azionari e personali tra imprese concorrenti frena le spinte concorrenziali*». La domanda, poi, è caratterizzata da scarsa mobilità della clientela e da intollerabili squilibri nei rapporti contrattuali con i consumatori e con le piccole imprese.

Assicurazioni. I premi relativi alle polizze Rc auto, nonostante le recenti riforme, continuano a salire secondo dinamiche non chiare. Per questi motivi l'Antitrust ha aperto un'indagine conoscitiva.

Trasporto. Il settore ferroviario è ancora chiuso agli stimoli competitivi. È necessario «*istituire un sistema di regolazione tecnicamente adeguato e indipendente, senza il quale i vantaggi della liberalizzazione stenteranno ad affermarsi*». Nel campo autostradale, invece, concessioni a scadenza lontana, associate alla debolezza strutturale della vigilanza, pregiudicano l'affermazione della concorrenza. Stessa sorte il comparto delle gestioni aeroportuali, anch'esse monopoli naturali.

Poste. Il diritto comunitario impone, a partire dalla fine di quest'anno, l'eliminazione della riserva come strumento di finanziamento del servizio universale. «*Occorre pertanto definire la cornice normativa all'interno della quale potrebbero svilupparsi innovative esperienze imprenditoriali*».

Servizi privati. Ostacoli di origine regolatoria limitano lo sviluppo del mercato. Il recente decreto attuativo della direttiva comunitaria sui servizi nel mercato interno è sì un miglioramento dello *status quo* ma appare nel complesso timido, espressione in fondo di una cultura burocratica sospettosa nei confronti dell'iniziativa economica privata. «*Le prestazioni professionali rappresentano una parte importante dei servizi forniti a consumatori e imprese e, in termini di costi, una voce particolarmente incisiva, da non aggravare con riforme anacronistiche*».

Sanità. Per il settore sono necessari nuovi assetti regolatori. In un sistema basato su pagamenti per le singole prestazioni fornite è essenziale che «*anche le aziende ospedaliere pubbliche adottino integralmente e senza gli adattamenti oggi consentiti il modello di bilancio imposto dal codice civile ai privati*». È una condizione imprescindibile, anche se non l'unica, affinché possa svilupparsi competizione tra i grandi ospedali e i centri privati di eccellenza che erogano prestazioni sanitarie. Altra questione concerne la qualità della spesa. «*La sanità non può essere considerata l'albero della cuccagna*» da parte delle imprese private fornitrici di beni e servizi, spesso erogati «*in contesti collusivi, causa di oneri impropri a carico della collettività*». È opportuna la generalizzazione degli acquisti centralizzati per uniformare e razionalizzare la spesa in prodotti sanitari. D'altra parte i ritardi delle amministrazioni nei pagamenti minacciano il buon funzionamento delle società fornitrici e rischiano di riflettersi in negativo sulla tutela della salute.

Attività Agcm. Per quanto riguarda la tutela della concorrenza, Catricalà ha illustrato l'attività svolta nell'ultimo anno dall'Antitrust: dall'inizio del 2009 sono stati conclusi dodici procedimenti istruttori per intese illecite e sono state irrogate sanzioni per cinquanta milioni di euro. Sul versante della tutela del consumatore, invece, sono stati conclusi trecentocinquantacinque procedimenti, di cui 315 con accertamento di violazioni. Le sanzioni inflitte sono superiori a quaranta milioni di euro. Infine, il presidente dell'Antitrust ha chiesto di ampliare il raggio di intervento dell'Agcm in favore delle piccole e medie imprese, esposte alle stesse scorrettezze che colpiscono i consumatori. Le Pmi sono spesso «*costrette a tollerare prassi illecite di grandi aziende e di pubbliche amministrazioni, come la mora nei pagamenti*». Secondo Catricalà «*i tempi della giustizia civile non consentono una tutela immediata contro i ritardi*». Il problema, allora, non è di stabilire scadenze certe, già previste tra l'altro, ma di farle rispettare con efficacia. L'Autorità è in grado di dare tutela tempestiva a questo settore e la sede opportuna per legittimarla - ha concluso il presidente - potrebbe essere «*lo statuto delle imprese, già in discussione in Parlamento e al quale il Governo ha promesso un forte sostegno, anche in considerazione della rilevanza del fenomeno qui denunciato*». (b.m.)

IRAP/ Paletti posti in una sentenza della Cassazione**No alla class action****Ogni professionista ricorre per sé**

La Cassazione chiude le porte al ricorso cumulativo dei liberi professionisti che chiedono il rimborso dell'Irap. Infatti, i giudici del Palazzaccio hanno stabilito, con la sentenza n. 14378 del 15 giugno 2010, che nel processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando si sia di fronte a un unico atto impositivo. In altri termini se l'accertamento del fisco è stato notificato a più professionisti, per esempio in relazione alle attività svolte in uno studio associato, allora e solo allora è possibile un ricorso cumulativo. La decisione della sezione tributaria segna una ulteriore battuta d'arresto ai ricorsi cumulativi nel processo tributario. Già qualche mese fa la Cassazione, con la sentenza n. 10578, aveva escluso la possibilità di un ricorso cumulativo da parte di più contribuenti contro diversi accertamenti sulla stessa imposta.

Ma scavando ancora nel passato si rintraccia una decisione della Suprema corte, sentenza n. 19666 del 2004, secondo cui la "class action dei contribuenti" sarebbe possibile. In particolare in quell'occasione gli Ermellini avevano affermato che «nessuna norma tributaria prevede l'inammissibilità del ricorso cumulativo. L'articolo 104 del c.p.c., che consente la proposizione contro la stessa parte di una pluralità di domande anche non connesse fra loro, è applicabile al processo tributario. Ne deriva che in questa sede è ammessa la proposizione di un unico ricorso cumulativo contro più atti di accertamento. Tuttavia, per ragioni di maggiore chiarezza l'atto cumulativo appare più facile quando si tratta della stessa imposta o di imposte strettamente legate fra loro, mentre diventa di difficilissima attuazione quando si tratta di imposte diverse, che hanno presupposti, modalità di determinazione e problematiche non coincidenti». Insomma all'epoca l'unico paletto sembrava essere l'identità di imposta. Oggi la giurisprudenza di legittimità ha cambiato rotta non ritenendo più sufficiente, in questo caso ai fini Irap (nonostante sia uno dei contenziosi più frequenti degli ultimi anni), l'identità di imposta.

Il caso riguarda alcuni professionisti di Milano che avevano chiesto a diversi uffici delle entrate il rimborso dell'Irap perché sprovvisti di un'autonoma organizzazione. Dopo il rifiuto dell'amministrazione finanziaria si erano uniti per opporsi davanti alla commissione tributaria provinciale. In primo grado avevano perso. Poi i giudici regionali avevano accolto la domanda perché, avevano sostenuto, i contribuenti non erano muniti di autonoma organizzazione e quindi avevano diritto al rimborso dell'imposta. Contro questa decisione il fisco ha presentato ricorso in Cassazione non contestando nel merito la decisione della commissione tributaria ma sostenendo l'inammissibilità del ricorso cumulativo. Per dirla con parole familiari agli addetti ai lavori, l'amministrazione finanziaria contestava il litisconsorzio facoltativo dei professionisti. La Cassazione ha accolto questa tesi rinviando gli atti alla commissione tributaria provinciale e annullando, quindi, tutto il processo. *Debora Alberici*

Il duello. L'Associazione nazionale dei magistrati contesta le cifre: intercettate 119 mila utenze**“Ascoltati in 7 milioni e mezzo”. Ma l'Anm: dati sbagliati**

ROMA - L'Associazione Nazionale Magistrati contesta i dati forniti dal presidente del Consiglio Berlusconi sulla quantità di intercettazioni e sul numero di italiani intercettati. Il Presidente dell'Anm Luca Palamara, ha precisato che nel 2009 le utenze telefoniche intercettate sono state 119.558, le cimici piazzate in ambienti pubblici e privati sono state 11.119, mentre le «altre tipologie di bersaglio» sono state 1.712. Totale 132.384 «bersagli». Il tutto per un costo di 272 milioni di euro un dato di poco superiore alla media di spesa degli anni 2003-2009, secondo i dati dell' Anrn. «Tutti spiati? Una vulgata - conclude Palamara - non è assolutamente vero, i dati lo smentiscono». Sulle intercettazioni, insomma, si consuma un nuovo scontro tra il presidente del Consiglio e i magistrati. Stavolta è una guerra di cifre su quanti sono gli italiani sottoposti ad ascolti. E i numeri dati dalle due parti sono in aperto contrasto: se Berlusconi quantifica in sette milioni e mezzo i cittadini coinvolti, l'Associazione nazionale magistrati corregge più che al ribasso la cifra: nemmeno 40 mila, cioè lo 0,07% della popolazione. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano da New York, ribadisce che il numero delle intercettazioni «è elevatissimo perché per ciascun telefono intercettato si intercetta anche chiunque parla con quello». Mentre per il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, «Berlusconi ha contabilizzato le intercettazioni fino a dare l'idea che siamo in uno stato di polizia. Un terrorismo "ad personam inaccettabile». Anche per l'associazione Iliia, che raccoglie le aziende del settore, il premier sbaglia: i «target» (cioè le singole persone fisiche sottoposte ad intercettazione) «sono solo 26 mila», cifra ricavata dai dati del Ministero, secondo cui sarebbero sotto controllo circa 130 mila telefoni in un anno e considerando che mediamente ogni soggetto ha in uso circa 5 telefoni. Il presidente Walter Nicolotti spiega che «per target o soggetto si intende infatti la persona che viene posta sotto controllo perché sospettata, ma ad ogni target possono corrispondere ben più di un dispositivo telefonico (telefono di casa, dell'ufficio, cellulare, etc). Quindi per ogni target corrispondono più bersagli». Nicolotti conclude che, in base alle statistiche, sono tra i 60 e 100 i soggetti terzi che colloquiano con ciascun target, ed è plausibile quindi pensare che in Italia esistano un numero più elevato di cittadini intercettati rispetto ai numero di soggetti indagati, questo numero però si aggira intorno ad un milione, ma sarebbe comunque nettamente inferiore ai 7,5 milioni di italiani». *M.A.Cr*

La Corte di cassazione a sezioni unite fa dietrofront sulla competenza sulla valutazione**Il fisco-lumaca risarcisce i danni****Il contribuente deve rivolgersi in Commissione tributaria**

La Suprema corte apre ai risarcimenti dei contribuenti danneggiati dalle lungaggini dell'amministrazione finanziaria. Il cittadino che chiede i danni al fisco per ritardi nei rimborsi deve rivolgersi alla commissione tributaria provinciale, la quale è competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente. Lo hanno sancito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 14499 di ieri, hanno dichiarato la giurisdizione della Ctp in una causa promossa da un avvocato che chiedeva il risarcimento del danno per i «ritardati rimborsi» dell'amministrazione finanziaria.

Il Collegio esteso ha motivato la decisione richiamando il principio generale secondo cui «in base alla concentrazione della tutela, le Commissioni tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l'importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute».

Ma il terreno dei risarcimenti ai contribuenti danneggiati dall'amministrazione finanziaria non è completamente inesplorato dai giudici del Palazzaccio. Infatti, ci sono state altre decisioni con le quali sono stati riconosciuti danni ai cittadini (magari i danni da svalutazione monetaria sulle somme indebitamente versate e trattenute dal fisco). Quella che fece da «apripista» fu una sentenza depositata dalla Cassazione nel 2002, la n. 14274, che aveva devoluto alla cognizione della ctp il danno subito dal contribuente. In particolare in quell'occasione il Collegio affermò che «appartiene alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie non solo la cognizione dell'obbligazione principale e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche anatocistici, ma altresì la cognizione della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta, atteso che tale giudice ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile per l'accertamento e la valutazione del rapporto e considerata l'inesistenza, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle (art. 30, secondo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 7, terzo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034) che, fino all'entrata in vigore dell'art. 35 dlgs 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente riformato dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), riservavano, in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al giudice ordinario le questioni concernenti i cosiddetti diritti patrimoniali consequenziali». Dunque il comune denominatore fra tante richieste eterogenee di risarcimento del danno è che vanno presentate al giudice tributario anche se in passato gli approdi giurisprudenziali raggiunti da Piazza Cavour sono stati diversi. In particolare nel 1999 la Suprema corte a Sezioni unite depositò una sentenza che passò alla storia, la n. 722, che aveva affermato perentoriamente l'incompetenza delle commissioni tributarie sul risarcimento del danno ingiusto. Ciò perché, spiegò in quell'occasione il Massimo consesso di Piazza Cavour, l'attuale art. 2 dlgs n. 546/92 contiene una formulazione più ampia rispetto al dpr n. 636/72, avendo ampliato la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche per le controversie concernenti le sovrimposte e le imposte addizionali, nonché le sanzioni amministrative e gli altri accessori. Ma la sola previsione degli «altri accessori» non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche alle controversie sul risarcimento del danno per comportamento illecito dell'amministrazione finanziaria. Debora Alberici

I dati del ccbe e l'azione in italia del cnf

Diritti umani, 40 avvocati nel mirino

Dalla Cina alla Malesia, dal Pakistan dove nel 2007 sono stati arrestati 1.500 avvocati dopo la dichiarazione di stato di emergenza al Sudan. È il lungo elenco della lista conservata dal Ccbe, l'organismo che rappresenta a livello comunitario gli ordini e le associazioni forensi d'Europa riunendo 700 mila avvocati. Tra le sue varie voci, ce n'è una che grida più forte: quella in difesa dei diritti umani in nome dei quali secondo il Consiglio, dal 2007 circa 40 avvocati nel mondo hanno subito minacce o ingiusta detenzione per il solo fatto di impegnarsi sul fronte dei diritti umani. Avvocati per i quali il Council of Bars and Law Societies of Europe (Ccbe) è intervenuto presso i rispettivi governi per cercare di risolvere per via diplomatica queste gravi situazioni. E va in questo senso anche la disponibilità italiana data dal Consiglio nazionale forense al Ccbe per intraprendere azioni concrete per favorire una civile risoluzione delle condizioni. Il Consiglio europeo, dal 2007 ha anche dato inizio al Human Rights Award, un riconoscimento andato nel 2009 a Stanislav Markelov, l'avvocato russo di Anna Politkovskaya assassinato il 19 gennaio 2009, tre anni dopo quello della stessa giornalista russa che indagava sui crimini di guerra commessi dall'esercito russo in Cecenia.

L'avvocato, sebbene fosse giovane, aveva dedicato la sua vita alla difesa dei diritti umani e della legge nella Federazione Russa prendendosi carico sia di casi di violenza sui ceceni sia di quelli sul popolo russo come per l'attentato al teatro Dubrovka del 2002 messo a segno dai separatisti ceceni.

Intanto, sul tema, domani e dopodomani il Cnf presieduto da Guido Alpa organizza un convegno a Roma in via del Governo Vecchio per la celebrazione dei 60 anni della firma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si inaugura invece oggi, presso la stessa sede, la mostra Lawyers without rights- Avvocati ebrei in Germania sotto il Terzo Reich, aperta per la prima volta nel 2009 a Londra, nella Temple Church a cura del Jewish Museum London e dell'Ordine nazionale degli avvocati tedeschi (Brak). Un dramma da noi iniziato con le leggi razziali del 1938 quando avvocati e professori universitari del calibro di Enrico Finzi e Ugo Forti furono parzialmente risparmiati dalla cancellazione definitiva dall'albo dei legali cassazionisti perché confluiti negli elenchi aggiunti.

Non così andò invece a oltre 200 avvocati italiani di razza ebraica che dovettero lasciare codici e toga, senza alcuna certezza di scampare alla morte.

«La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori di religione ebraica è una dolorosa vicenda storica che deve essere sottratta all'oblio. I giuristi avvertono un senso particolare di disagio perché la persecuzione è stata costruita con le parole e i concetti del diritto», ha scritto il presidente Guido Alpa nel libro *Le leggi razziali e gli avvocati italiani - Uno sguardo in provincia*. *Marzia Paolucci*

Notai e deontologia. Il parere del Consiglio di Stato**Controlli etici senza standard**

Conferma del potere di vigilanza degli ordini professionali, ma richiamo ad un uso corretto di tale potere, con equità e ragionevolezza. Sono le espressioni usate dal Consiglio di Stato nel parere emesso l'11 giugno 2010, che accoglie il ricorso di un professionista (un notaio) soggetto a procedimento disciplinare. La vicenda – già nota nelle sue fasi di urgenza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 febbraio 2010) – giunge ora al termine con una pronuncia che farà discutere. Perché, da un lato, conferma la possibilità di effettuare controlli deontologici su professionisti, dall'altro esige che questi controlli rispondano a una logica giuridica di assoluto rigore, che non sia basata su automatismi ma su elementi personali e motivati, in relazione a situazioni patologiche e distorte dell'attività professionale. La norma che consente la vigilanza dell'ordine professionale è contenuta, per i notai, nell'articolo 93-bis della legge 89/1913, secondo il quale i consigli notarili distrettuali possono effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio e, inoltre, chiedere informazioni presso amministrazioni e uffici pubblici.

Nel distretto di Firenze, Pistoia e Prato la norma del 1913 è stata attuata stabilendo, «senza motivazione alcuna in ordine alla quantificazione », una media dell'attività professionale, desumendola dall'entità degli atti che ogni notaio iscrive quotidianamente sul repertorio. Per chi superava tale media, sarebbe scattato il "monitoraggio", con una sorta di responsabilità oggettiva del notaio in ambito disciplinare. In altri termini, l'eccedenza dalla media dell'attività rilevabile dal repertorio avrebbe causato la presentazione obbligatoria di documenti notarili e fiscali, con lesione - secondo i giudici del Consiglio di Stato- del diritto alla riservatezza sia del notaio che dei clienti. Questo automatismo è stato ritenuto – in base al parere espresso l'11 giugno dalla terza sezione – illegittimo, perché si basa solo sulla quantità del lavoro professionale, prescindendo dalla possibilità che sia stato svolto in modo legittimo, corretto e diligente.

Il consiglio notarile, quindi, non può desumere l'esistenza di comportamenti scorretti o non scrupolosi dalla sola quantità di atti ricevuti in un giorno, o dalla ristrettezza del tempo intercorso fra l'orario della chiusura di un atto e quello successivo. Per attivare un inizio di procedimento, occorrono, invece, accertamenti concreti, reclami da parte di clienti o altri elementi oggettivi.

In ogni caso – sottolinea il parere del Consiglio di Stato – il consiglio notarile non può chiedere direttamente alle Entrate, senza informare il professionista, copia delle dichiarazioni del modello Unico di dichiarazione o dei certificati dei versamenti Iva. I controlli vanno fatti – concludono i giudici amministrativi – ma né a tappeto né in maniera indiscriminata.
Guglielmo Saporito

Il Csm chiama a raccolta i capi degli uffici: o si cambia o si pagano i ritardi dei processi**Tribunali lenti, ecco le best practices****Nuova organizzazione del lavoro e più informatizzazione**

Tribunali in cerca di efficienza e di rapidità. Almeno sulla carta. Il Consiglio superiore della magistratura, che si è posto da tempo il problema anche per cercare di evitare le continue condanne europee all'Italia per i ritardi dei processi (in attuazione della cosiddetta legge Pinto sul giusto processo), giovedì ha chiamato a raccolta a Palazzo dei Marescialli i presidenti delle maggiori Corti d'appello italiane, i procuratori generali della Repubblica e i vertici della Cassazione, per fare un punto sulle best practices in atto e quelle da attuare in tutte le aule di giustizia del Belpaese. Il quadro che è emerso dal confronto di giovedì scorso, sollecitato dalla VII commissione del Csm, presieduta da Cosimo Ferri, è che molti tribunali, specie quelli del Nord Italia, stanno spingendo il piede sull'acceleratore per raggiungere un livello di efficienza e ridurre i tempi delle cause, puntando principalmente sull'informatizzazione dei processi. Molti altri, invece, vanno a rilento, e anche le migliori best practices stanno avendo molte difficoltà ad attecchire. È il caso del tribunale di Bari, per esempio. Il consigliere Giuseppe Rana, componente della Struttura tecnica per l'organizzazione del Csm, nella sua relazione, ha ricordato che il tribunale del capoluogo pugliese si configura come «un arcipelago di uffici di giustizia, caratterizzato da regole di leadership, cultura, idea guida, prassi operative diverse. Ogni isola vive separata dalle altre». Insomma, mettere a sistema un univverso giudiziario come questo è un'impresa titanica. E neppure l'informatica pare poter venire incontro a questo scopo: «L'alfabetizzazione informatica non è del tutto diffusa», si legge nel documento di analisi redatto da una società di Bologna, la COGruppo nel 2004, e sottoposto giovedì all'attenzione dell'organo di autogoverno guidato da Nicola Mancino. «Negli uffici è ancora necessario pensare alla suddivisione del lavoro tenendo conto che fra il personale c'è chi non sa usare il computer e chi non ha sufficienti motivazioni per imparare ad usarlo». E poi, soprattutto nei tribunali del Mezzogiorno, c'è il problema del personale e del suo utilizzo efficiente. Sempre a Bari, ma pare anche in altri tribunali, quando manca un cancelliere, automaticamente l'ufficio che dovrebbe ricevere gli atti viene chiuso. Certo, le cose stanno migliorando in questi ultimi tempi, ma il cambiamento vero è ancora lontano a venire, sia nel civile che nel penale. Al Nord, invece, la situazione va molto meglio. I tempi medi che i capi degli uffici di Milano o Torino, hanno fissato per la definizione di un procedimento penale, è di 3 anni massimo (1 anno per la fase delle indagini e 2 per il processo in aula). Risultato che si ottiene informatizzando al massimo il procedimento, tracciando con il codice a barre gli atti, facendo inviare gli atti utilizzando la posta elettronica certificata (Pec), smaltendo l'arretrato dando priorità assoluta alle cause che hanno massimo 3 anni e utilizzando il metodo FIFO (first in, first out), cioè precedenza assoluta alle vecchie cause anziché quello LIFO (last in, first out) per assegnare gli incarichi ai magistrati. Da fare però c'è ancora molto. E qui intervengono una serie di accordi con organismi e categorie, come per esempio, gli ordini degli avvocati, per avviare iniziative congiunte che possano sveltire il processo.

Uno per esempio, riguarda la possibilità, per i giudici dei tribunali, di poter accedere, grazie a un accordo con l'Abi, alle banche dati delle banche in occasione di indagini in materia finanziaria. Ma anche la creazione di coordinamenti tra varie realtà per investigare sugli incidenti sul lavoro. Best practice sono anche quelle che stanno consentendo da tempo ai tribunali di tagliare sui costi delle intercettazioni, ritenute strumento fondamentale di indagine: a parità di utilizzo, sono stati ottenuti sensibili risparmi grazie all'esternalizzazione a privati delle intercettazioni (50% di tagli a Cagliari, 70% a Genova). L'obiettivo che si pone la nuova Struttura Tecnica dell'Organizzazione (Sto) del Csm guidata da Ferri, è quello «di promuovere il confronto e la diffusione delle buone prassi metodologiche ed operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative», spiega il consigliere di Magistratura Indipendente. Poi, insieme al ministero della Giustizia, verranno promossi i progetti che meglio potranno far funzionare i tribunali italiani. *Roberto Miliacca*

Bruxelles avvisa il governo "Difenderemo la libertà di stampa"**La commissaria Ue Reding: "Verificherò la compatibilità del testo con le norme comunitarie". Il divieto di censura, il libero accesso alle fonti e la libertà di trovare e pubblicare le notizie sono valori fondamentali per l'Ue**

ROMA - Non solo Quirinale e Consulta. La legge-bavaglio dovrà passare anche lo scrupoloso esame sul rispetto della libertà di stampa da parte della Commissione Ue, l'unico organismo sovranazionale in grado di imporre cambiamenti alle leggi approvate dai governi. "Quando sarà approvata analizzeremo a fondo il ddl tenendo presente che la Commissione difende sempre la libertà dei media e di informazione che sono valori fondamentali per l'Ue", spiega il responsabile europeo alla Giustizia, la lussemburghese Viviane Reding. Che poi sull'equilibrio tra privacy, diritto di cronaca e dovere di indagine degli inquirenti risponde che serve "un bilanciamento" adeguato tra queste tre esigenze.

Commissario Reding, il Parlamento italiano sta discutendo il ddl fortemente voluto dal premier Berlusconi che prevede il divieto della pubblicazione delle intercettazioni e limita quello dei verbali. Bruxelles sta seguendo questo dossier? "Naturalmente. La Commissione è al corrente dell'importanza delle questioni e delle discussioni in corso in Italia. Al momento il ddl non è ancora stato approvato dal legislatore e di regola nel rispetto del Parlamento non ci esprimiamo su progetti di legge. È però chiaro ed evidente che nel mio ruolo di commissario Ue alla Giustizia seguirò con attenzione l'evoluzione del testo nel resto del processo legislativo. E quando verrà adottato darò mandato ai miei esperti di verificare se sia di competenza europea e se ci siano implicazioni di diritto comunitario. Nello scrivere e nel far applicare la legislazione europea, infatti, la Commissione difende sempre la libertà dei media, la libertà di espressione, la libertà d'informazione e in particolare la libertà della stampa. Per questa ragione assicurerò che le istituzioni e gli stati membri sostengano e confermino questi valori e queste libertà quando implementano le norme comunitarie".

Qual è la posizione della Ue sulla libertà di stampa? "Nel giugno 2009, quando ero ancora commissario Ue ai Media, ho sostenuto la Carta sulla libertà di stampa, che non è legalmente vincolante ma che ha un altissimo valore simbolico. Ebbene, *all'articolo dieci sottolinea i principi base che i governi devono rispettare quando hanno a che fare con i giornalisti, come il divieto di censurare, il libero accesso alle fonti e la libertà di trovare e pubblicare le notizie.* La libertà dei media è anche un valore fondamentale per tutti gli stati Ue che hanno ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Diciamo che confido che il governo italiano rispetti questi principi".

La Commissione si appresta a rivedere la direttiva sulla privacy e sulla conservazione dei dati. E proprio la privacy degli indagati la ragione numero uno avanzata dal governo per giustificare la legge-bavaglio. Per Bruxelles qual è il rapporto tra tutela della riservatezza, diritto di informazione e dovere per gli inquirenti di indagare sui reati? "In autunno insieme alla mia collega agli Affari interni, la svedese Cecilia Malmström, farò un primo rapporto sulla revisione della direttiva che coinvolge la conservazione dei dati da parte degli operatori privati che su richiesta delle autorità devono renderli disponibili. Presterò grande attenzione affinché la direttiva bilanci l'obiettivo tra lotta alla criminalità e al terrorismo e il diritto dei cittadini alla privacy nonché alla protezione dei loro dati personali". *Alberto D'Argenio*

Nei Tar la lentezza costa 33 milioni**È la cifra pagata in due anni – A fine 2009 passibile di risarcimento il 72% di vecchie cause**

La lunghezza dei processi davanti ai Tar e al Consiglio di stato è costata all'erario 33 milioni di euro in neanche due anni, da inizio 2008 a ottobre 2009. E fra gli oltre 630mila fascicoli pendenti in primo grado a fine 2009, il 72% (più di 463mila) sono a forte rischio. Hanno, cioè, accumulato cinque anni di attesa, per cui sono oltre la soglia della ragionevole durata del contenzioso e le parti potrebbero chiedere il risarcimento stabilito dalla legge Pinto, che è di mille euro per ogni anno di ritardo. Un potenziale esborso che si somma a quello già accumulato – da quando la "Pinto" è entrata in vigore, sono stati concessi indennizzi complessivi (dunque per tutte le cause giudiziarie lente e non solo quelle amministrative) per 417 milioni di euro, di cui 150 già pagati dallo Stato e 267 ancora da saldare – e che potrebbe essere ancora più consistente se si dovesse seguire il recente indirizzo della Cassazione, che ha abbassato da cinque a tre anni il limite di ragionevole attesa per la conclusione di un processo in primo grado. In tal caso i ricorsi presso i Tar a rischio risarcimento diventerebbero – secondo un'elaborazione effettuata dal segretariato della giustizia amministrativa – oltre 508mila, ovvero quasi l'80% di tutto l'arretrato. I cordoni della borsa dell'erario dovranno, insomma, aprirsi ancora e non di poco, a dispetto degli obiettivi di contenimento delle spese previsti dalla manovra ora in discussione in Parlamento, che ha tagliato anche gli stipendi dei magistrati, compresi quelli amministrativi, i quali da oggi sono in sciopero contro interventi ritenuti iniqui (si veda l'articolo sotto). Ogni giudice diserverà le prime due udienze utili, secondo un calendario di astensioni che coinvolgerà i Tar fino a metà luglio. E ci sono già pronti altri due giorni di sciopero. Tutto questo non potrà non avere ripercussioni sull'arretrato, considerando, tra l'altro, che ci si avvicina al periodo feriale, durante il quale il lavoro praticamente si azzerava. Un circuito vizioso, insomma, che finisce per autoalimentarsi, riducendo, se non vanificando, gli intenti di risparmio del governo. Perché parte di quanto si riuscirà (se così sarà) a raggranellare con il blocco delle retribuzioni dei giudici, se ne andrà in fumo per risarcire i processi troppo lunghi. Finirà per risentirne anche la tendenza virtuosa che da alcuni anni a questa parte contraddistingue l'andamento del contenzioso amministrativo, con un calo dell'arretrato che è frutto di un saldo positivo tra ricorsi in entrata e cause decise. Nonostante l'inversione di rotta, il numero di fascicoli in attesa rimane gigantesco – e questo anche se nel primo semestre sono state definite 70mila cause e 150mila sono in via di smaltimento – tanto che nella prima versione del codice della giustizia amministrativa si era pensato di istituire le sezioni stralcio. Misura poi accantonata dal governo, preoccupato degli esborsi. Sarebbero, infatti, costate – secondo un'elaborazione effettuata dall'associazione magistrati amministrativi (Anma) e depositata in Parlamento, che sta esaminando il codice – 4 milioni di euro l'anno. Di gran lunga meno, però, di quanto lo stato ha speso finora per i risarcimenti della Pinto. Fenomeno quest'ultimo che – sottolinea la relazione – «è in aumento esponenziale». Tra i ricorsi a rischio ci sono soprattutto quelli in materia di edilizia e urbanistica: sono in attesa di giudizio oltre 223mila fascicoli e ben 173mila hanno cinque anni sulle spalle. Ci sono poi le cause di pubblico impiego (127mila quelle arretrate e 112mila quelle passibili di risarcimento) e il contenzioso relativo alla condizione di straniero (più di 44mila fascicoli pendenti, di cui 34mila potenzialmente indennizzabili). *Antonello Cerchi*

La class action non decolla: tribunali a corto di richieste**I giudici ridefiniscono i requisiti per l'ammissibilità**

Sono passati solo pochi mesi e bilanci definitivi non possono farsene. Ci vuole sempre un po' di tempo per digerire le novità legislative, ma un fatto è certo: la class action non decolla. Escluso che, d'improvviso, l'Italia sia diventata un'isola felice dove il danno al consumatore è una rara eccezione, il motivo risiede altrove. Forse la montagna ancora una volta ha partorito il topolino e la tanto sbandierata soluzione alle richieste di risarcimento per illeciti che colpiscono una collettività si è rivelata, alla prova dei fatti, un'arma spuntata. Oppure il difetto è nelle associazioni dei consumatori – il cui ruolo è stato peraltro limitato sia dalla versione definitiva delle nuove norme, sia dalle prime letture dei giudici – che non riescono a interpretare le reali esigenze dei cittadini-utenti. Resta il fatto che a tutt'oggi, a sei mesi dal loro battesimo, le azioni collettive attivate si contano sulle dita di una mano (per una breve sintesi si veda la grafica a lato). Un quadro reso ancor più fosco dal primo vaglio di un tribunale: l'unica class action che è stata esaminata da un organo giudicante, quella del Codacons contro le commissioni di massimo scoperto applicate da Intesa SanPaolo, è miseramente finita al tappeto. Chi propone l'azione collettiva, ha detto e scritto il tribunale di Torino, deve avere un interesse diretto, deve cioè aver subito lo stesso danno di cui si chiede conto (si veda il Sole 24 Ore del 5 giugno scorso). A Roma pende una proposta gemella, presentata anche questa dal Codacons, ma contro Unicredit: sarà interessante vedere come si regoleranno i giudici capitolini. Il rischio che finisca come a Torino è però alto. A tutt'oggi una sola seconda azione ha raggiunto un tribunale, quello di Milano, ma l'appuntamento clou, l'udienza in cui si deciderà sull'ammissibilità, è stato rimandato a ottobre. L'importanza di questa azione, peraltro, è rappresentata dal fatto che è la prima relativa a un «danno da prodotto». In particolare, nel mirino è finito il test fai-date contro l'influenza A, commercializzato durante l'allarme per il virus. Dunque, per il momento, l'unico punto fermo è costituito dall'ordinanza dei giudici torinesi di fronte alla quale le associazioni dei consumatori devono segnare il passo. Non perché siano state messe completamente fuorigioco, ma il tribunale di Torino, sceso in campo con il presidente Luciano Panzani, che ha pure scritto l'ordinanza, ne ha circoscritto il ruolo: ok alla rappresentanza processuale, ma il titolare-proponente dell'azione deve essere un consumatore. Bisogna ora comprendere quanto la decisione influenzerà gli altri giudici (si veda, a questo proposito, l'intervento a fianco). Era chiaro fin dalla prima lettura delle norme che la vera partita tra consumatori e produttori si sarebbe consumata nel corso dell'udienza preliminare, in cui si decide sull'ammissibilità. E quindi è legittima l'atmosfera di attesa registrata intorno a questo primo appuntamento. Di sicuro un elemento che può influenzare il successo della procedura è il cosiddetto meccanismo dell'opt in. La class action italiana non è automatica come quella statunitense, l'appartenente alla classe, cioè, partecipa alla richiesta collettiva solo se vi aderisce. Quella americana è esattamente costruita al contrario: chi appartiene alla classe, vale a dire chi ha gli stessi requisiti del proponente, può solo esercitare l'opt out, scegliere cioè se uscire dall'azione. Al momento nessuna azione di classe è però ancora arrivata a questa fase. E il punto è proprio questo: ci arriveremo mai? *Andrea Maria Candidi*

La prima ordinanza è destinata a fare «precedente»**di Piero Schlesinger**

La legittimazione a proporre, a tutela di «diritti individuali omogenei dei consumatori e utenti», la nuova azione di classe, spetta a ciascun consumatore della classe, il quale può agire sia in proprio, purché assistito con le normali formule del processo ordinario, sia «mediante mandato concesso ad una associazione», con normale rappresentanza processuale. È questo uno degli aspetti evidenziati dal tribunale di Torino nell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità della class action proposta dal Codacons contro Intesa SanPaolo. Non è esatto che l'attore, cioè Carlo Rienzi, patron dell'associazione, difettesse della qualifica di «consumatore o utente», in quanto, pur avendo svolto operazioni marginali a carattere professionale, andava considerato prevalentemente quale un soggetto rientrante correttamente nella qualifica di «consumatore ». Importante è la sottolineatura con cui l'ordinanza ha escluso che la legittimazione all'azione di classe possa essere attribuita genericamente a una associazione di consumatori, in quanto è sempre indispensabile che l'iniziativa vada fatta valere in nome proprio e non (come avviene nel diritto americano) per conto di un complesso di associati che operano soltanto tramite un'associazione. Parte processuale è dunque solo colui che assuma l'iniziativa in giudizio, mentre i titolari di diritti "identici" od "omogenei" possono aderire alla domanda senza divenire parti del giudizio e senza acquisire poteri di impulso processuale o il potere di impugnare la decisione, pur subendone gli effetti. L'esatta ragione per cui il tribunale di Torino ha ritenuto inammissibile la domanda è dipesa esclusivamente dalla circostanza che, nel merito, le condizioni che l'attore riteneva illegittimamente praticate nei suoi confronti dalla banca e che a suo avviso andavano pertanto considerate illegittime, e perciò ne sollecitava declaratoria di nullità, di fatto non risultavano essergli mai state applicate.

Quanto all'obiezione che le condizioni potrebbero essergli applicate in qualunque momento successivo, il tribunale ha replicato che una domanda giudiziale, per meritare di essere oggetto di accertamento, presuppone che l'attore dimostri di avere un interesse ad agire che deve consistere in un interesse «concreto ed attuale». In merito alla nozione di «consumatore », il tribunale di Torino si è trovato di fronte al tentativo delle parti di incidere in sensi opposti in proposito. Da un lato, l'attore ha tentato di allargare la nozione di consumatore, nell'azione di classe, al fine di non privare di tutela soggetti che, pur non rivestendo la qualità di consumatori in senso stretto, si trovino nella posizione di «soggetti deboli», tipica dei rapporti tra consumatori e professionisti. Non accogliendo questo ampliamento della nozione, l'attore ha prospettato il rischio che si potesse pensare a una illegittimità costituzionale della normativa. In senso inverso, la convenuta, Intesa SanPaolo, ha osservato che l'attore si era qualificato, ai fini dell'apertura del suo conto corrente, quale "avvocato" con uno specifico fatturato annuo risultante da attività professionale. E ha inoltre ricordato che la giurisprudenza, nel caso di attività in parte svolte in veste di consumatore e in parte svolte come professionista, ritenga prevalente quest'ultima. L'ordinanza ha respinto entrambi i tentativi. Sotto il primo profilo, osservando che la nozione di consumatore indicata nel codice vale «ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto», e pertanto va applicata pure ai fini dell'azione collettiva. Parimenti ha respinto il tentativo di restringere la nozione di consumatore, riferita al titolare di un conto corrente, in quanto si tratta di attività non significativa per qualificarla come esercizio di una professione, essendo relativa a generiche esigenze di vita della persona e quindi mai sufficienti per ritenere che si riferiscano ad un professionista.

L'azione di classe pubblica. La commissione Civit ha terminato i lavori

La class action pubblica fa un passo avanti. È infatti previsto per questa settimana il varo delle linee guida Civit – commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni – per la definizione degli standard qualitativi degli uffici pubblici. La delibera definitiva, annuncia Antonio Martone, presidente della commissione, sarà approvata nella seduta di domani (o di giovedì al massimo). Il nodo ancora da sciogliere riguarda gli enti locali: l'obbligo di adottare gli standard scadrà anche per questi a fine 2010, oppure comuni, province e regioni avranno più tempo a disposizione? «Il problema principale – spiega Martone – è che per il Dlgs 150/2009 è prevista una diversa entrata in vigore: immediata, a livello nazionale, e differita per gli enti locali, anche per il rispetto della loro autonomia ». Per disciplinare la materia, aggiunge il presidente di Civit, «è necessario il confronto con l'Anci, con l'Upi e con la conferenza Stato-Regioni». Con l'Anci è già stato siglato un protocollo; d'altra parte, ammette Martone, «non possiamo certo imporre una serie di obblighi uguali a tutti gli oltre 8mila comuni italiani, un conto è Milano o Roma, un conto è un municipio con due dipendenti ». Discorso un po' diverso per le regioni, dove la recente tornata elettorale ha imposto alla commissione di rimandare gli incontri in attesa dell'assestamento delle amministrazioni appena insediate. Comunque sia, la questione dell'efficacia delle nuove norme non è di poco conto, posto che solo dopo l'adozione dei parametri sarà possibile, per il cittadino, proporre una class action. Le linee guida Civit, vale la pena ricordare, sono solo un atto prodromico che contiene le indicazioni di massima cui i singoli uffici devono attenersi per varare i propri standard qualitativi ed economici, dalla cui violazione scaturisce il diritto attribuito agli utenti di ottenere la particolare forma di soddisfazione derivante dall'azione collettiva pubblica. Che, a differenza di quella civile, non porta nulla nelle tasche dei proponenti, ma solo il ripristino della funzione o la corretta erogazione di un servizio. La Commissione, dunque, indica alle singole amministrazioni i parametri da considerare: innanzitutto la tempestività e l'accessibilità dei servizi. Con la raccomandazione, precisa Martone, che ci sia un minimo di uniformità a livello nazionale. Ciò non significa, comunque, che oggi non sia possibile chiedere conto alle pubbliche amministrazioni del loro operato: a questo ci ha pensato il ministro dal varo dei parametri di qualità, è infatti già ora possibile attivare un'azione facendo riferimento alle previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti oppure alle carte dei servizi esistenti (o eventuali altri provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni). *A. M.Ca.*

AGENDA DEL PRESIDENTE

- 28/06/2010 Donne avvocato e pari opportunità: ruolo, reddito, rappresentanza alla luce dei risultati del rapporto Censis -
 - 21/06/2010 Coordinamento Regionale Sicilia - Palermo
 - 19/06/2010 XXX Congresso Nazionale Genova - Convocazione Comitato Organizzatore - Roma, Sede CNF, Via del Governo Vecchio
 - 18/06/2010 Consiglio di Amministrazione della Fondazione - Sede Aiga, Via Tacito n.50
 - 18/06/2010 Eutanasia e testamento biologico - Bari, Tribunale
 - 18/06/2010 Consiglio Direttivo Nazionale -
 - 17/06/2010 Uno sguardo al futuro dell'Avvocatura - Firenze Hotel Albani
 - 17/06/2010 Deontologia: aspetti sostanziali e processuali - Siracusa / GH Villa Politi
 - 16/06/2010 Quali manager e quale futuro dell'industria immobiliare italiana? - Roma
 - 16/06/2010 Incontro tra i Giovani Professionisti - Roma, Sede Aiga
 - 11/06/2010 Giunta Aiga - Roma, Sede Aiga, Via Tacito 50
 - 07/06/2010 Corso di aggiornamento sulla riforma previdenziale - Sede Cassa Forense
 - 05/06/2010 Giornata di studio e riflessioni sulla donna nell'avvocatura e nelle istituzioni alla luce del rapporto censis 2010 - Quinto di Treviso, Hotel BHR Treviso
 - 03/06/2010 Convocazione gruppo di lavoro per le questioni giovanili e comitato tecnico-scientifico - Roma, Sede CNF, Via Del Governo Vecchio, 3
-

EVENTI DELLE SEZIONI

- 01/07/2010 La mediazione e la conciliazione alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 28/2010 - Aspetti pratici e normativi - CATANZARO
 - 28/06/2010 Donne avvocato e pari opportunità: ruolo, reddito, rappresentanza alla luce dei risultati del rapporto Censis - MONZA
 - 25/06/2010 Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte del Giudice nazionale e le novità introdotte dal Trattato di Lisbona - FERRARA
 - 25/06/2010 Cittadini e crisi della Giustizia - COMO
 - 23/06/2010 Magistratura e terrorismo - ROMA
 - 22/06/2010 Spunti di riflessione su questioni ricorrenti in materia di procedure esecutive concorsuali ed individuali - PALERMO
 - 18/06/2010 L'ART. 2932 C.C.: RIFLESSIONI ED ANALISI ALLA LUCE DELLE PRASSI APPLICATIVE - BASSANO DEL GRAPPA
 - 17/06/2010 Nuovi profili dei contratti bancari - ROMA
 - 14/06/2010 La mediazione nuove prospettive - LUCCA
 - 11/06/2010 La simulazione del contratto. Profili civilistici e fiscali - TARANTO
 - 11/06/2010 Il contratto di appalto privato - tra disciplina e responsabilità - PERUGIA
 - 11/06/2010 Intercettazioni telematiche, digital e mobile forensics - REGGIO CALABRIA
 - 11/06/2010 La tutela del risparmio. Problemi pratici prima e dopo la direttiva MIFID. Nuove regole per vecchi problemi - CUNEO
 - 11/06/2010 La competenza penale del giudice di pace a dieci anni dalla sua introduzione: tradimento delle aspettative o sistema generalizzabile? - FOGGIA
 - 06/06/2010 Corso di formazione per Conciliatori Professionisti - PAOLA
-